

Schema di  
**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ  
DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE  
DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI**  
(decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-bis)

PREMESSO che:

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 consente alle PA la conclusione di "accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e Aree;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo, prima di procedere all'interpello;
- il comma 2, del citato articolo 3-bis, d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- la Provincia di Livorno, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende esercitare, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive;
- con decreto del Presidente della Provincia di Livorno n. xxx del xxxxxxè stata approvata la disciplina *Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali* e lo schema del presente Accordo;

La Provincia di Livorno con sede a Livorno, Piazza del Municipio 4 – 57123, C.F. 80011010495, rappresentata dal **Segretario Generale dott.ssa Maria Castallo**, in nome, per conto e nell'interesse della quale interviene nella stipula del presente accordo;

e

il Comune di Rosignano Marittimo con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ in nome, per conto e nell'interesse del quale interviene nella stipula del presente accordo;

e

il Comune di Collesalveti con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ in nome, per conto e nell'interesse del quale interviene nella stipula del presente accordo;

e

il Comune di Castagneto Carducci con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ in nome, per conto e nell'interesse del quale interviene nella stipula del presente accordo;

approvano il seguente accordo, composto da n. 11 articoli, come appresso riportati.

**Articolo 1**  
**Finalità e ente capofila**

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali della Provincia di Livorno;
2. A tale fine, la Provincia di Livorno, gli enti locali del territorio provinciale, e/o gli enti limitrofi soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo: *decreto*), dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Provincia di Livorno.

**Articolo 2**  
**Modalità di gestione delle selezioni**

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, la Provincia di Livorno potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 23 CCNL 16/11/2022), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato;
2. La Provincia di Livorno può costituire con almeno tre enti aderenti, una specifica struttura organizzativa individuando professionalità interne (perlomeno una in rappresentanza per ogni ente) per tutta la durata della gestione, per lo svolgimento delle selezioni uniche;
3. La verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria e profilo professionale, nonché la fase di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 del decreto) e di formazione della graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura dei posti disponibili (comma 4, decreto), restano di esclusiva competenza di ogni ente locale aderente ed eventualmente della Provincia di Livorno ma solo per le proprie assunzioni;
4. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 3**  
**Aree e profili delle selezioni**

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le aree previste nel comparto delle Funzioni locali;
2. La Provincia comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità e sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti aderenti;
3. La Provincia, con cadenza annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni del precedente comma 2. In coerenza con la durata del presente accordo, l'aggiornamento annuale viene garantito per i successivi due anni dalla prima selezione. Tale termine potrà essere prorogato previa intesa tra gli enti aderenti;
4. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, il nominativo degli idonei rimane sconosciuto agli enti fino al momento dell'interpello;
5. L'aggiornamento degli elenchi degli idonei e l'esclusione degli idonei assunti a tempo indeterminato dagli enti locali e dalla Provincia di Livorno, viene curato da quest'ultima, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e nella sezione del sito web *Amministrazione trasparente* > *Bandi di concorso*, nel rispetto delle norme sulla privacy, previa segnalazione degli enti che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato.

#### **Articolo 4**

##### **Commissioni delle selezioni**

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta di norma da tre componenti in rappresentanza degli Enti aderenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni;
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente o da una Elevata Qualificazione della Provincia o degli Enti aderenti;
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione;
4. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e relativa legge di conversione, nonché delle norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, attualmente in vigore nella Provincia di Livorno.

#### **Articolo 5**

##### **Utilizzo dell'elenco degli idonei**

1. L'Ente locale, potrà predisporre un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dalla Provincia di Livorno, indicando:
  - a) il profilo di interesse, analogo e/o equivalente al profilo indicato nella selezione, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
  - b) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
  - c) ulteriori specifiche competenze e conoscenze collegate alla specificità del profilo selezionato
  - d) la data del colloquio o della prova selettiva prescelta ovvero le modalità di comunicazione dello stesso;
  - e) le modalità per la presentazione della richiesta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae;
2. La Provincia di Livorno si impegna a pubblicare l'interpello del Comune in apposita sezione del proprio sito web *Amministrazione trasparente* > *Bandi di concorso*;
3. A conclusione dell'interpello indetto dall'ente locale, questo comunicherà gli esiti alla Provincia ed il nominativo del soggetto che sarà assunto a tempo indeterminato, che sarà pertanto cancellato dall'elenco degli idonei;
4. La Provincia di Livorno provvederà ad aggiornare l'elenco che sarà sempre visibile sul proprio sito web nella medesima sezione di cui al comma 2;
5. In caso di assunzione a tempo determinato gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interpelli a tempo determinato o indeterminato;
6. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito, fatta salva la possibilità di scorrimento della stessa qualora il candidato assunto cessi dal servizio entro il periodo di prova per qualsiasi causa e/o in caso di sostituzione dei dipendenti cessati per mobilità volontaria;
7. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell'interpello fossero cancellati dall'elenco provinciale per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse attinto dallo stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono dalla graduatoria.

#### **Articolo 6**

##### **Rapporti finanziari**

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Livorno per i profili di interesse;
2. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi di idonei all'assunzione sono poste a carico di tutti enti aderenti come di seguito specificato: suddivisione dei costi in parti uguali tra tutti i partecipanti oltre ad un importo di € 500,00 per ogni assunzione effettuata tramite interpello;
3. In caso di procedure bandite per profili professionali su specifica richiesta e di esclusivo interesse degli enti locali aderenti, l'eventuale spesa non coperta dalla tassa di concorso sarà ripartita in parti uguali tra tutti i partecipanti oltre ad un importo di € 500,00 per ogni assunzione effettuata tramite interpello;
4. Competono alla Provincia di Livorno le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso che è stata fissata nell'importo massimo di 10,00 € per la partecipazione alla selezione. Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal Comune per la partecipazione all'interpello.
5. Per gli Enti che aderiscono in fase successiva a quella iniziale è prevista una quota € 1000,00 da versare per ogni interpello.

### **Articolo 7**

#### **Durata, recesso**

1. Il presente accordo è valido ai fini dell'indizione delle selezioni per tre anni dalla sottoscrizione ed è prorogabile con l'assenso degli enti partecipanti all'accordo;
2. Il presente accordo rimane comunque efficace fino alla scadenza di validità dell'elenco degli idonei (tre anni) dell'ultima selezione concordata tra gli enti ed è prorogabile con l'assenso degli enti partecipanti all'accordo.
3. L'eventuale ingresso di un ente in fase successiva a quella iniziale, è soggetto all'approvazione degli enti già associati ed implica la partecipazione all'intera gestione associata; la validità della sottoscrizione successiva si allinea alla durata di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
4. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno quattro mesi e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso, ma l'accordo rimane comunque efficace fino alla scadenza di validità dell'elenco degli idonei (tre anni) dell'ultima selezione prima del 31/12.

### **Articolo 8**

#### **Trattamento dati personali**

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;
2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo;

3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come Aree particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

### **Articolo 9 Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione di tutti gli enti aderenti.

### **Articolo 10 Contenziosi**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa;
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Livorno.

### **Articolo 11 Esenzione bollo e registrazione**

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Livorno,

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per la Provincia di Livorno**

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Castallo (*documento firmato digitalmente*)

Per il Comune di \_\_\_\_\_